

PER LE IMPRESE

TUTELA DELLE RISORSE UMANE

AGENZIA : MILANO MAGENTA

POLIZZA n. : 2022/05/3040728 VARIAZIONE N.: 1

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente o dall'Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione.

Formano parte integrante del contratto l'allegata normativa, composta da n. -1 pagine, che il Contraente dichiara di approvare, nonché i Mod. 5210 INF, 5060 VAR.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE ITALIANA
FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO
Via Vitorchiano n.113 - 00189 Roma RM
www.fitds.it - segreteria@fitds.it - Tel 06.32723243
P.IVA 01712400983 - C.F. 97108900156



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Maurizio Spigini

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni riportate sulla normativa allegata:

IL CONTRAENTE

FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO
Via Vitorchiano n.113 - 00189 Roma RM
www.fitds.it - segreteria@fitds.it - Tel 06.32723243
P.IVA 01712400983 - C.F. 97108900156



IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il DIP Danni (Mod. 5208/DP INF Ed. 10/2018), il DIP aggiuntivo Danni (Mod. 5208/DA INF Ed. 07/2023) e le Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario dei termini (Mod. 5208 INF Ed. 07/2019)

Il premio è stato
incassato il

(l'Agente, Subagente
od Esattore)

ALLEGATO - CAPITALI FISSI

AGENZIA : MILANO MAGENTA
INTEGRANTE

POLIZZA n. : 2022/05/3040728 VARIAZIONE N.: 1 DELLA QUALE FORMA PARTE

PARTITA 1

UNITA' DI RISCHIO ASSICURATE: N° 4700 TESSERATI ALLA FITDS.
GARANZIE / SOMME ASSICURATE PER PERSONA:
Morte euro 80.000,00 Invalidità Permanente euro 80.000,00

Rimborso Spese di Cura euro 500,00

PARTITA 2

UNITA' DI RISCHIO ASSICURATE: N° 1 TESSERA DAILY PASS
GARANZIE / SOMME ASSICURATE PER PERSONA:
Morte euro 80.000,00 Invalidità Permanente euro 80.000,00

Rimborso Spese di Cura euro 500,00

IL CONTRAENTE

FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO
Via Vitorchiano n.113 - 00189 Roma RM
www.fitds.it - segreteria@fitds.it - Tel 06.32723243
P.IVA 01712400983 - C.F. 97108900156



SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Maurizio Sgarbi

ALLEGATOAGENZIA : MILANO MAGENTA
INTEGRANTE

POLIZZA n. : 2022/05/3040728 VARIAZIONE N.: 1 DELLA QUALE FORMA PARTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO

SI PRENDE ATTO TRA LE PARTI CHE CON LA PRESENTE APPENDICE SI INSERISCE LA PARTITA "DAILY PASS" CHE CONSISTE NEL TESSERAMENTO GIORNALIERO DA PARTE DI SOGGETTI NON TESSERATI, CON DELIMITAZIONE DELLA COPERTURA AGLI INFORTUNI OCCORSI DURANTE ESERCITAZIONI E GARE GIORNALIERE.

DAILY PASS**GARANZIE/SOMME ASSICURATE:**

- MORTE euro 80.000,00=.
- INVALIDITA' PERMANENTE euro 80.000,00=.
- Tabella di valutazione: come da allegato A al D.M.
- Franchigia: 3% dal primo euro, che si annulla in caso di IP accertata superiore al 10%.
- RIMBORSO SPESE DI CURA euro 500,00= (operante con almeno un pernottamento in Istituto di cura).
- Franchigia euro 100,00=.

PREMIO LORDO PER CIASCUN TIRATORE/SINGOLA COMPETIZIONE: euro 1,25=.

IL PREMIO RELATIVO A TALE PARTITA VERRA' CORRISPOSTO IN FASE DI REGOLAZIONE PREMIO.

TESSERATI**GARANZIE/SOMME ASSICURATE:**

- MORTE euro 80.000,00=.
- INVALIDITA' PERMANENTE euro 80.000,00=.
- Tabella di valutazione: come da allegato A al D.M.
- Franchigia: 3% dal primo euro, che si annulla in caso di IP accertata superiore al 10%.
- RIMBORSO SPESE DI CURA euro 500,00= (operante con almeno un pernottamento in Istituto di cura).
- Franchigia euro 100,00=.

PREMIO ANNUO LORDO PRO-CAPITE: euro 2,20=.

PREMIO ANNUO LORDO MINIMO ANTICIPATO: euro 10.340,00 - calcolato su n. 4.700 tesserati iniziali, con regolazione al termine dell'annualità assicurativa.

FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE POLIZZA, L'ALLEGATO N.1.

- FERMO IL RESTO -

**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINOCENTRO SPORTIVO**
Via Vitorchiano n.113 - 00189 Roma RM
www.fitds.it - segreteria@fitds.it - Tel 06.32723242
P.IVA 01712400983 - C.F. 97108900158**SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI**
L'Agente Procuratore

ALLEGATO N. 1 DELLA POLIZZA N. 2022/05/3040728**APP.1****AG. 249**

(della quale forma parte integrante)

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO – FITDS

Prodotto di riferimento: Assicurazione Infortuni Cumulativa (Mod.5208 INF), opportunamente integrato/modificato dalle condizioni normative contenute nella presente comunicazione

Contraente: FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

Assicurati: in ottemperanza all'Art. 1 del DM del 03 novembre 2010, la presente copertura opera nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati "soggetti assicurati".

La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo è denominata "soggetto obbligato".

Ai fini dell'applicazione del decreto emarginato:

- a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
- b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati dal soggetto obbligato con tale qualifica
- c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti e al loro perfezionamento tecnico.

Titolo per le prestazioni assicurative: per avere diritto alle prestazioni assicurative oggetto del DM del 03 novembre 2010 e necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio, secondo le modalità previste dal soggetto obbligato ed essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente all'infortunio, fatto salvo quanto previsto al punto "Pagamento del premio".

Ambito copertura:

1. infortuni occorsi durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico, di dirigente, di arbitro e quadro, rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva del soggetto obbligato;
2. l'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al punto 1 che precede si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dal regolamento sportivo delle

singole organizzazioni sportive;

3. l'assicurazione opera senza limite di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 che precede siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi del soggetto obbligato, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio;

4. la garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

5. I trasferimenti collegiali effettuati con mezzi pubblici o con mezzi noleggiati da terzi

Condizioni per la indennizzabilità dell'infortunio (integrazione de//art. 6.2 come di seguito riportato):

"A parziale deroga di quanta previsto all'art. 6.2 - Criteri di Indennizzabilità - delle Condizioni di Assicurazione si precisa che per i soli infortuni che determinano la morte dell'Assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dall'organizzazione sportiva per la quale l'Assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio".

Estensione della copertura assicurativa per gli allenamenti

La presente assicurazione è estesa alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati o controllati dalle organizzazioni sportive del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

Esclusioni

Ad integrazione dell'art. 3.1 (Esclusioni) e a parziale deroga dell'art. 2.1. lett. A 2 (Rischi assicurati), in ottemperanza all'art. 9 lettere b) e c) del D.M. 03/11/2010, sono esclusi gli infortuni derivanti da:

assunzioni di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;

eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.



Garanzie e Somme assicurate:

Tesserati

- Morte € 80.000
- Invalidità Permanente € 80.000
- Rimborso Spese di Cura: € 500,00 (operante con almeno un pernottamento in istituto di cura) – Franchigia € 100,00=.

Daily Pass

- Morte € 80.000
- Invalidità Permanente € 80.000
- Rimborso Spese di Cura: € 500,00 (operante con almeno un pernottamento in istituto di cura) – Franchigia € 100,00=.

Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo: € 2.500.000 per evento (a parziale deroga dell'Art. 3.4 del Mod. 5208 INF)

Valutazione grado di Invalidità Permanente: come previsto dalla Tabella lesioni - "Allegato A" al D.M. del 03/11/2010.

Nei casi di invalidità permanente non previsti dalla Tabella Lesioni "Allegato A al D.M. del 03/11/2010, la valutazione è stabilita in riferimento ai casi di invalidità permanente previsti, tenendo conto della misura nella quale e per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Franchigia sul caso Invalidità Permanente: 3% dal primo euro di capitale assicurato, che si annulla in caso di IP accertata superiore al 10%.

Indennizzo per il caso Morte:

A parziale deroga dell'Art. 4.1 "A" del Mod. 5208 INF, la prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte dell'Assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

Qualora la morte intervenga entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'Assicurato è vivo, Reale Mutua ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.



Indennizzo per prestazioni aggiuntive:

- nel caso di morte di un Assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
- all'Assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno di età alla data dell'infortunio sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
- nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, all'Assicurato sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento volontario di sostanze che comporti un ricovero con almeno un pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, all'Assicurato sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- nel caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- qualora l'infortunio indennizzabile a termini di polizza, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico. al soggetto assicurato e corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

Condizioni aggiuntive: 7.15 (Assicurazione per categorie o gruppi).

Identificazione degli assicurati: ad ogni denuncia di sinistro deve essere allegata - pena la decadenza del diritto all'indennizzo - copia della tessera che attesti l'appartenenza alla FITDS.; dalla stessa tessera deve emergere che la data d'iscrizione alla Federazione è anteriore alla data del sinistro.

Pagamento del premio:

- Il pagamento del premio da parte del Contraente (soggetto obbligato) è condizione per il perfezionamento della procedura di tesseramento.
- Il tesseramento effettuato in assenza del pagamento del premio assicurativo, fatto salvo quanto previsto al punto successivo, è inefficace e determina, a carico del Contraente (soggetto obbligato), l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo.



- In caso di omesso pagamento del premio da parte del Contraente (soggetto obbligato), qualora il soggetto assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dal Contraente (soggetto obbligato) prima della data dell'infortunio, Reale Mutua provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del Cod. Civ..

Premio annuo lordo unitario per la componente infortuni: € 2,20 per 4.700 tesserati. Premio lordo anticipato di polizza pari a € 10.340,00 che costituisce il premio minimo comunque acquisito. Tale premio è soggetto a regolazione a fine annualità assicurativa sulla base del numero effettivo di assicurati, fermo restando il premio minima comunque acquisito.

Relativamente alla partita Daily Pass, il premio pari ad euro 1,25 per ciascun tiratore/competizione verrà corrisposto in fase di regolazione premio, al termine dell'annualità assicurativa.

Effetto/Scadenza della copertura assicurativa nei confronti del singolo assicurato: come previsto al punto 4 dell'"Ambito copertura" che precede.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga del punto 1.6 "pagamento del premio e decorrenza della garanzia" si prende atto tra le parti che l'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicate in polizza anche in assenza del pagamento del premio, per il versamento del quale Reale Mutua concede 30 giorni di dilazione. I sinistri eventualmente occorsi nel periodo di dilazione saranno liquidati dopo il pagamento del premio. Relativamente al pagamento delle rate successive si conferma un periodo di mora di 30 giorni.

Durata del contratto: dalle ore 24:00 del 01/01/2024 alle ore 24:00 del 01/01/2025, con rescindibilità annuale. Operativamente è necessaria la contrattualizzazione della seguente clausola:

"E' espressamente convenuto che, ad ogni scadenza anniversaria, senza oneri, le Parti (intendendosi per tali il soggetto obbligato -Contraente- e la Società Reale Mutua di Assicurazioni), hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto inoltrato entro 30 giorni dalla scadenza anniversaria medesima."

Decorrenza della polizza: 01/01/2024.

Scadenza della polizza: 01/01/2025.

IL CONTRAENTE



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**
Via Vitorchiano n.113 - 00189 Roma RM
www.fitds.it - segreteria@fitds.it - Tel 06.32723243
P. IVA 01712400983 - C.F. 97108900156

SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



